



N. 239/EL-266/218/2014-PR

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza prot. n. TEAOTRM/P20110003030 del 18 novembre 2011 (Prot. MiSE n. 0023664 del 28 novembre 2011) e la successiva documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. TEAOTRM/P20110003237 del 16 dicembre 2011 (Prot. MiSE n. 0025704 del 28 dicembre 2011), con la quale la Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di tratti di cavo interrato (XLPE) a 150 kV in sostituzione degli attuali in cavo "Olio Fluido" (O.F.) degli elettrodotti "Roma Sud – Laurentina 1" e "Roma



Sud – Laurentina 2 con derivazioni Vitinia e Valleranello” nel territorio di Roma Capitale, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTO il decreto n. 239/EL-266/218/2014 dell’1 dicembre 2014, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell’articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dall’1 dicembre 2014, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTO l’atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la nota prot. n. Gruppo Terna/P20190041382 del 7 giugno 2019,, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato di non essere in grado di ultimare la costruzione delle opere autorizzate entro il termine stabilito nel suddetto decreto n. 239/EL-266/218/2014 dell’1 dicembre 2014, a causa dei seguenti motivi:

- la complessità delle opere da eseguirsi ha comportato tempi più lunghi per l’esecuzione delle verifiche tecniche necessarie al rilascio delle varie autorizzazioni di secondo livello da parte delle competenti autorità;
- l’acquisizione della disponibilità dei suoli è risultata molto complessa a causa della presenza di viabilità ad elevata intensità veicolare in aree altamente antropizzate e della compresenza di altri cantieri;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. Gruppo Terna/P20190041382 del 7 giugno 2019, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha, pertanto, chiesto la proroga di due anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001, l’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;



CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-266/218/2014 dell'1 dicembre 2014, è prorogato di due anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)